



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10836 del 2021, proposto da

A.D.S. Circolo del Tennis Agrigento, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino, Mario La Loggia e Vincenzo Airò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Pcm Divisione dello Sport, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Saetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Mendicino, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Cavalcanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in

Roma, via Denza 50/A;

Comune di Serracapriola, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto del 13 settembre 2021 con il quale il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato la graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del “*Bando Sport e Periferie*” pubblicato in data 13 luglio 2020;

- della graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili di cui all'Allegato A del predetto decreto del 13 settembre 2021 nella parte in cui all'Associazione ricorrente è stato attribuito un punteggio pari a 33 punti, anziché 48 punti, con conseguente illegittima collocazione della stessa tra i progetti non finanziabili;

- degli atti della commissione di valutazione mediante i quali sono stati erroneamente determinati i punteggi assegnati all'Associazione ricorrente;

- ove occorra della nota DPS-0012864 del 27 ottobre 2021 del Dipartimento per lo Sport, con la quale sono stati indicati i punteggi riconosciuti all'Associazione ricorrente per singola categoria nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso;

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dal Comune di Mendicino l'11 gennaio 2022:

- del decreto del 13 settembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport – e dell'allegato “A” di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del “*Bando Sport e Periferie*”, pubblicato in data 13 luglio 2020, con il quale veniva approvata la graduatoria finale, nella parte in cui ha attribuito al Comune deducente un punteggio di 35 punti, utile per accedere ai finanziamenti previsti nel bando ma messo in discussione dal ricorso qui opposto, nella misura in cui, potendo determinare una modificazione della graduatoria medesima, potrebbe porre in discussione la posizione del Comune di Mendicino e, quindi, il proprio diritto ad accedere ai finanziamenti del bando;

di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente e, in particolare, dei verbali, allo stato non conosciuti nel contenuto, della Commissione di valutazione riferiti all'esame della domanda e del progetto presentati dal Comune di Mendicino;

nonché per l'attribuzione ovvero l'accertamento del suo interesse

a ottenere un punteggio coerente al rapporto tra bando e progetto presentato, vale a dire almeno un punteggio pari a 45 anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 c.p.a.

e per il riconoscimento

del suo interesse ad essere inserito in graduatoria con la collocazione discendente dal diverso e maggiore punteggio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Palermo e di Comune di Mendicino e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Pcm Divisione dello Sport;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2022 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che – alla luce dei motivi di gravame spiegati dalla ricorrente – con ordinanza istruttoria Tar Lazio, I-*quater*, 6 dicembre 2021, n. 12529, questa sezione ha chiesto all'amministrazione resistente di fornire «*dettagliata e documentata relazione riguardo alla vicenda contenziosa in questione avuto riguardo alle censure dedotte da parte ricorrente, con particolare riferimento alle modalità della valutazione (e attribuzione del punteggio) del progetto della odierna ricorrente e, cioè, se tale valutazione è stata effettuata soltanto avuto riguardo alla formale presentazione di un progetto “definitivo” ovvero con riguardo alla sostanza del progetto stesso che, come indicato dalla ricorrente, era provvisto di validazione (e, dunque, secondo la prospettazione della parte ricorrente) riqualificabile quale progetto “esecutivo”*»;

Rilevato che – a seguito dell'adozione di tale provvedimento – la p.a. resistente, con nota 15 dicembre 2021, n. 15449 ha comunicato alla ricorrente che *«avendo appreso dell'errore di compilazione in cui codesta Associazione è incorsa nel dichiarare come livello di approfondimento del progetto presentato il definitivo, in luogo dell'esecutivo come invece voluto – si è avviato il procedimento interno finalizzato al riesame nel merito del progetto presentato da parte della Commissione giudicatrice limitatamente al criterio di cui al paragrafo 7, lett. d) del Bando, del cui esito si darà notizia»*;

Rilevato, altresì, che alla camera di consiglio del 28 gennaio 2022, il Presidente *«vista l'istanza di rinvio versata in atti dalla parte ricorrente, [ha disposto] che la trattazione della causa sia differita alla c.c. del 15 marzo 2022 essendo in atto il procedimento di riesame non ancora concluso da parte della PA.»*;

Rilevato che – con memoria dell'11 marzo 2022 – la ricorrente ha osservato che *«malgrado siano decorsi quasi 3 mesi dalla data di adozione della predetta nota DPS-0015449-P, 15 dicembre 2021, l'amministrazione resistente non ha ancora reso il provvedimento di riesame nel merito del progetto della ricorrente»* e ha quindi chiesto a questo Collegio *«in ragione di ciò e delle esigenze cautelare esposte nel ricorso ... di predisporre gli opportuni incombenti istruttori a carico dell'amministrazione resistente circa il prosieguo e l'esito del procedimento di riesame in questione [nonché di] adottare un provvedimento cautelare, anche di tipo propulsivo, idoneo ad tutelare gli interessi della ricorrente nelle more della trattazione del merito»*;

Osservato che la Commissione, ad oggi, non ha ancora ultimato il procedimento di riesame della domanda della ricorrente secondo quanto disposto con nota del 15 dicembre 2021 e che – anche in ragione del complessivo lavoro di rivalutazione di cui la stessa Commissione è stata investita alla luce delle diverse pronunce cautelari adottate da questo Tar – è congruo concedere per il completamento di tale attività il termine di giorni 40 (quaranta) dalla notificazione o comunicazione della presente

ordinanza, onerando espressamente la parte ricorrente di notificare l'ordinanza medesima alla p.a. anche presso la sede effettiva;

Ritenuto, inoltre, opportuno – ai fini della decisione della controversia – ordinare all'amministrazione, o comunque alla parte più diligente, di depositare in giudizio entro il 7 giugno 2022 gli ulteriori atti adottati dalla Commissione a seguito della nota del 15 dicembre 2021 con riferimento alla posizione della ricorrente e in particolar modo di depositare documentazione attestante gli esiti del riesame, l'eventuale punteggio ottenuto dal progetto dell'ente e gli eventuali atti di rettifica della graduatoria finale;

Ritenuto, infine, che – in attesa della definizione del procedimento di riesame – è utile disporre l'immediata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli enti che potrebbero patire un pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso;

Ritenuto che, riguardo le modalità di integrazione del contraddittorio, la ricorrente possa essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami, in considerazione del numero elevato di contraddittori, mediante la pubblicazione sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un sunto del ricorso e degli estremi della presente decisione con l'indicazione degli enti collocati nella finale graduatoria di merito e che a tale incumbente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incumbente in questione;

Ritenuto di fissare per il prosieguo del giudizio la camera di consiglio del 14 giugno 2022.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ordina alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e

tempi di cui in parte motiva.

Ordina gli incumbenti istruttori di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo della trattazione della causa la camera di consiglio del 14 giugno 2022.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere

Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Agatino Giuseppe Lanzafame

IL PRESIDENTE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO